



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Determinazione n. 25 del 17-08-2020

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
TARI ANNO 2020**

Il Responsabile dell' AREA 2 FINANZIARIA – Gian Carlo Piana:

PREMESSO CHE con la legge 147/2013 commi 639 e ss., è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce la TARES;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento IUC n. 14 del 20.05.2014, che comprende anche il regolamento per l'istituzione e applicazione della TARI e la deliberazione n. 25 del 28.12.2017 di modifica del regolamento TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO CHE il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Dato atto quindi che dall'anno 2020, con la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 si devono riformulare nuovi piani finanziari, che comportano l'approvazione di nuove tariffe TARI e nuovo regolamento;

Visto il D.L. 124/2019 il quale stabilisce con il comma 683-bis che “ *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati* ».

Data la situazione di emergenza verificatosi a seguito della diffusione del Covid-19;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, **al comma 4** stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della **TARI** e della **TARI corrispettivo** viene spostato differito al **30 giugno 2020**.

VISTO l'articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

RICHIAMATO il D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 106 comma 3bis, inserito in sede di conversione, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Che il **comma 5** del D.L. 18/2020 stabilisce che i Comuni – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – **possono confermare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019**, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2020 con la quale venivano confermate le tariffe tari anno 2019 determinando le seguenti rate:

-1° RATA 30.09.2020

-2° RATA 31.10.2020

-3° RATA 04.12.2020

-RATA UNICA 31.10.2020

TENUTO CONTO che il versamento delle rate deve avvenire mediante il modello F24, previo invio di apposita comunicazione al contribuente;

RITENUTO necessario organizzare in tempi rapidi le attività di stampa, imbustamento e postalizzazione di circa 1500 avvisi di pagamento;

RITENUTA la necessità di provvedere ad affidare all'esterno il servizio sopra indicato;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. "*Determinazione a contrarre*" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e che applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D. Lvo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

PRESO ATTO che l'articolo 37 comma 1 del D.Lvo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recita che: "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza... (omissis)*";

RICHIAMATO l'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. che consente l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro;

PRESO ATTO che, la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 successivamente modificato dalla Legge 145/2018 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali, etc.) di valore inferiore ai 5.000 (euro cinquemila//zerozero) euro potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA od alla C.U.C. Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure;

INTERPELLATA la ditta BMservice S.r.l. con sede a Dalmine (Bg) in Via Sabbio n. 70/A – partita IVA 04028430165 la quale si è resa disponibile ad effettuare il suddetto servizio al prezzo di € 0,39 (euro zero//trentanove) IVA di legge esclusa per la postalizzazione e al prezzo di euro 0,16 iva esclusa per la stampa e imbustamento;

DATO atto che l'importo totale presunto per la stampa e imbustamento ammonta ad euro 240,00 più iva 22% e per la postalizzazione ammonta ad euro 760,00 importo presunto per la spedizione di numero 1500 avvisi per un totale di euro 1052,80;

RITENUTO per quanto sopra descritto ed in riferimento al disposto dell'articolo 192 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.:

- di dare atto che il fine e l'oggetto del contratto sono quelli di affidare il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari anno 2020;
- di procedere all'affidamento diretto del servizio ex articolo 36 comm II lett. A) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BMservice S.r.l. con sede a Dalmine (Bg) in Via Sabbio n. 70/A – partita IVA 04028430165;
- di utilizzare, per i motivi già esposti, all'affidamento diretto ex articolo 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. ricorrendo alle tradizionali procedure;
- di procedere, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO che, ai fini della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articoli 3 e 6 Legge 136/2010), il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), è il n. Z6B2DFE5A2;

DATO ATTO altresì che è stata acquisita la documentazione relativa:

- al D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- alla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii.);

VISTO il D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii. finalizzato al coordinamento della finanza pubblica e in specifico il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al

medesimo Decreto Legislativo nonché l'art. 183 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. sugli *“Impegni di spesa”* nonché il principio di competenza potenziata;

VISTO il D.Lvo 231/2002 e ss.mm.ii. che ha recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali;

RICHIAMATI

- il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. nonché i suoi allegati;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ove vigente;
- le Linee Guida dell'A.N.A.C.;
- il D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* ed in particolare gli articoli 107, 183 e 192;
- il D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, il quale dispone che: *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- lo Statuto comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- **Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09.07.2020 con la quale è stato nominato il Sindaco Piana Gian Carlo responsabile dell'area II;
- **VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 1.052,80 (euro millecinquantadue//80), secondo le modalità di seguito riportate:

CIG	Z6B2DFE5A2
CUP	NON DOVUTO
Creditore	BMservice S.R.L. CON SEDE A DALMINE IN VIA SABBIO 70/A PARTITA IVA 04028430165
Causale	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020

Modalità Finanziamento	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
Importo	€ 1.052,80 (euro millecinquantadue//80)

DI IMPUTARE la spesa complessiva € 1.052,80 (euro millecinquantadue//80) in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Gestione	Capitolo	Importo	Impegn	Esigibilità
202	Competenza	10140304/1	€ 760,00		31/12/2020
202	Competenza	10140302/1	€ 292,80		31/12/2020

DI AUTORIZZARE la liquidazione degli importi dovuti previo ricezione da parte dell'operatore economico affidatario di regolare fatturazione elettronica al codice univoco di fatturazione UFESBL e successivamente all'espletamento delle verifiche di regolarità contributiva nonché di quanto previsto dalle normative vigenti;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo della regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente, nonché la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009;

DI DARE altresì atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE l'atto al Settore Finanziario per l'apposizione del visto contabile ex articolo 183 comma 7 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. e per l'attribuzione dell'impegno di spesa;

DI TRASMETTERE l'atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nonché all'interno dell'apposita sezione nel portale "*Amministrazione Trasparente*" del sito del Comune di Fornovo San Giovanni.

Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
F.to (Gian Carlo Piana)

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio il 17-08-2020

Fornovo San Giovanni, li 17-08-2020

***Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
F.to (Gian Carlo Piana)***

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Fornovo San Giovanni, li 17-08-2020

***Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
(Gian Carlo Piana)***